

COMUNE DI MONTI

Provincia di Olbia Tempio

REGOLAMENTO per l'APPLICAZIONE dell'IMPOSTA COMUNALE sugli IMMOBILI

COPIA

Allegato alla deliberazione del C.C. n° 69 del 23.12.10

IL SINDACO

F.to: Avv. Dott. Emanuele Antonio MUTZU

IL SEGRETARIO

F.to: D.ssa Natalina BAULE

Copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 - Presupposto dell'imposta
- Art. 4 – Soggetto attivo

- Art. 5 – Soggetti passivi
- Art. 6 – Oggetto dell'imposta
- Art. 7 - Base imponibile
- Art. 8 - Valore delle aree fabbricabili
- Art. 9 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- Art. 9 – Riduzioni e detrazioni d'imposta
- Art. 11– Abitazione principale
- Art. 12 – Esclusioni ed esenzioni
- Art. 13 – Versamenti
- Art. 14 - Modalità di versamento e valori minimi

- Art. 15 - Differimento dei termini per i versamenti
- Art. 16 - Dichiarazioni
- Art. 17 - Accertamenti
- Art. 18 - Attività di controllo
- Art.19 - Riscossione volontaria

- Art.20 - Riscossione coattiva
- Art.21 - Rimborsi
- Art.22 - Rimborso per dichiarata in edificabilità di aree
- Art.23 - Contenzioso
- Art.24 - Incentivi per il personale addetto

- Art.25 - Norme di rinvio
- Art.26 - Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento viene disciplinata l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel comune di MONTI, ai sensi di quanto prescritto dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, e dal combinato disposto degli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446. Le norme contenute nel presente regolamento sono state adeguate ai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, che reca le "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e sono dirette ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con i criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) *possesso*: il potere che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, secondo quanto disposto dall'art. 1140 del codice civile;
- b) *proprietario*: colui che è titolare del diritto di godere e di disporre dell'immobile in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico;
- c) *diritti reali di godimento*: il diritto di superficie, di enfiteusi, di usufrutto, di uso e di abitazione;
- d) *usufrutto*: il diritto di godere dell'immobile e di percepirne i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica;
- e) *uso*: il diritto di servirsi di un immobile, e, se è fruttifero di raccoglierne i frutti per quanto occorre ai bisogni propri e della famiglia;
- f) *diritto di abitazione*: il diritto di utilizzare la casa solo come abitazione, limitatamente ai bisogni del titolare di tale diritto e della sua famiglia. Agli effetti dell'ICI è diritto di abitazione quello che spetta al coniuge superstite, come previsto nell'art. 540 del Codice Civile, sull'abitazione utilizzata, ancorché risultante di esclusiva proprietà del defunto. E', invece, assimilato al diritto di abitazione quello che spetta al socio di una cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria;
- g) *enfiteusi*: il diritto di godere del fondo altrui in modo perpetuo o per un periodo, comunque, non inferiore ai venti anni, con l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone;
- h) *diritto di superficie*: il diritto di fare e di mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà, ovvero di alienare la costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo. Nel primo caso si parla di diritto di superficie in senso stretto o di *ius edificandi*; nel secondo caso, invece, si parla di superficie in senso lato o di proprietà superficaria;
- i) *concessione*: è il provvedimento con cui viene trasferito al destinatario del provvedimento stesso un [diritto soggettivo](#) o un potere di cui la pubblica amministrazione è titolare, ma che la stessa non intende esercitare direttamente, pur rimanendone titolare (es. concessione su [beni demaniali](#));
- l) *multiproprietà*: consiste nell'acquisto della quota di proprietà indivisa di una singola unità immobiliare ad uso abitativo, insieme al diritto perpetuo ed [imprescrittibile](#) dell'uso pieno ed esclusivo dell'abitazione in un periodo predeterminato ogni anno.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta é il possesso di fabbricati, e di aree fabbricabili, siti nel territorio del comune di MONTI, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio é diretta l'attività dell'impresa.
2. Costituisce presupposto di imposta anche il diritto di utilizzazione di immobili per effetto di un contratto di locazione finanziaria.
3. Non costituisce presupposto d'imposta il diritto di servirsi dell'immobile per effetto del contratto di locazione, disciplinato dall'art. 1571 del Codice civile, di affitto o di comodato di cui agli artt. 1615 e 1803 del Codice civile

Articolo 4

Soggetto attivo

1. L'imposta è dovuta al comune di MONTI per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Articolo 5

Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il titolare del diritto di proprietà di immobili indicati nell'art. 6, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se tali soggetti risultino non residenti nel territorio dello Stato o se non abbiano ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a partire dalla data della stipula del contratto. Nell'ipotesi in cui il contratto di locazione finanziaria sia risolto, ovvero qualora l'utilizzatore non eserciti alla scadenza del contratto l'opzione per l'acquisto, soggetto passivo, dalla data dell'evento, è la società concedente. Nel caso in cui oggetto del contratto di locazione finanziaria siano i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, soggetto passivo è il concedente, mentre il locatario assume la qualità di soggetto passivo solo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione.
3. Per gli immobili concessi in superficie, il proprietario superficario è soggetto passivo, sia nell'ipotesi in cui il diritto acquisito si sostanzia nella possibilità di costruire e di mantenere sul suolo altrui un fabbricato, sia nell'ipotesi di esistenza di un fabbricato già costruito dal proprietario del suolo medesimo e ceduto in proprietà superficaria separatamente dal suolo.
4. Nel caso di concessione su area demaniale soggetto passivo è il concessionario.

Art. 6 OGGETTO DELL'IMPOSTA

Oggetto dell'ICI sono gli immobili che corrispondono alle caratteristiche di seguito indicate, purchè ubicati nel territorio del comune di MONTI, vale a dire:

Aree fabbricabili

1) Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi dello stesso (art.36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n.248). L'area su cui insiste un cantiere abusivo sarà assoggettata al tributo come area fabbricabile fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica. Quando ad un terreno viene attribuita la natura di area fabbricabile, ne viene data comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale raccomandata A.R. (art. 31, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone che i comuni quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente).

2) L'area per la quale sia iniziato l'utilizzo a scopo edificatorio rientra nella categoria delle aree fabbricabili così come anche l'area sulla quale insiste già un fabbricato in corso di demolizione e quella risultante dalla esecuzione sui fabbricati di interventi di recupero a norma dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"

3) Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da persone fisiche, coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale e destinati, dai predetti soggetti, all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Codice Civile, e cioè, alle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali, nonché alle attività connesse. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Tali soggetti, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono comunque risultare iscritti negli appositi elenchi previsti dalla Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e tenuti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Fabbricati

1) Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto cui sia stata attribuita o sia attribuita un'autonoma rendita catastale;

2) il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di notificazione della rendita catastale al soggetto che ha richiesto l'iscrizione in catasto. L'area occupata dalla costruzione ultimata e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato medesimo;

3) il fabbricato in corso di costruzione non rientra, ai fini dell'imposta, nella nozione di fabbricato, ma in quella di area fabbricabile;

4) ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione, l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed

assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

6) Rientrano nel concetto di fabbricato anche i cosiddetti fabbricati "ex-rurali", i quali avendo perso almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente¹, devono essere iscritti in catasto;

ART.7 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è costituita dal valore degli immobili rientranti nell'ambito applicativo del tributo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore si determina applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, i seguenti moltiplicatori:

- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 100 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1);
- 50 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D e alla categoria A/10;
- 34 per i fabbricati appartenenti alla categoria C/1.

3. Le rendite a cui si deve fare riferimento sono quelle determinate con Decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990 (pubblicato nella G.U. n. 31 del 7 febbraio 1990). Dall'anno di imposta 1997 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, tali rendite, anche se già risultanti dai certificati catastali, devono essere rivalutate del 5%.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, sforniti di rendita catastale, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile ai fini ICI viene determinato, fino all'anno nel quale gli stessi siano iscritti in catasto con attribuzione di rendita, attualizzando - mediante l'applicazione di appositi coefficienti di aggiornamento - il costo del fabbricato, risultante dalle scritture contabili obbligatorie, assumendolo, al lordo delle relative quote di ammortamento. Il costo del fabbricato è costituito non solo dal costo di acquisizione del bene, ma anche dai costi incrementativi e dalle eventuali rivalutazioni ad esso applicate. I costi di acquisizione degli immobili contribuiscono da subito a formare la base imponibile, mentre i costi incrementativi rilevano dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui risultano contabilizzati.

5. I coefficienti di attualizzazione da utilizzare ai fini della determinazione del valore imponibile sono quelli aggiornati annualmente con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Per i citati fabbricati di gruppo D, il procedimento di determinazione della base imponibile si può applicare solo quando tali fabbricati siano interamente posseduti da imprese, e non anche quando gli stessi risultino in contitolarità con un privato.

7. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui al precedente comma 2. Tale rendita, va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Qualora i detti fabbricati, classificabili nel gruppo D, siano sforniti di rendita ed appartengano ad imprese, la base imponibile va determinata, comunque, con riferimento ai costi contabilizzati di cui al precedente comma 4².

8. Per la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili, deve essere assunto il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento del tributo, avendo riguardo:

- a) alla zona territoriale di ubicazione dell'area;
- b) alla sua potenzialità edificatoria;
- c) alla destinazione d'uso consentita;
- d) agli oneri che dovrebbero sostenersi per l'esecuzione dei lavori di adattamento del terreno, necessari per l'edificazione;
- e) ai prezzi medi rilevabili sul mercato e relativi a vendite di aree aventi analoghe caratteristiche.

9. Per i fabbricati in corso di costruzione la base imponibile ICI è costituita dal valore venale dell'area oggetto della costruzione, senza computare il valore del manufatto in corso d'opera. Tale criterio deve essere adottato

anche nel caso di demolizione di fabbricato già esistente e di successiva ricostruzione sull'area di risulta e, infine, nell'ipotesi in cui il fabbricato risulti interessato ad interventi di recupero a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001.

10. Nei casi indicati nel comma precedente, il valore venale dell'area deve essere assunto come base imponibile fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

11. Se la notificazione della rendita del fabbricato avviene nel corso dell'anno, l'imposta deve essere calcolata tenendo conto, per il periodo d'imposta compreso tra il 1° gennaio e la data di notificazione della rendita del fabbricato, del valore dell'area fabbricabile, e per il restante periodo dell'anno, dei criteri previsti per la determinazione della base imponibile dei fabbricati di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 8 – Valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello determinabile in base ai criteri previsti nell'articolo precedente, come stabilito nel comma 5, dell'art. 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore imponibile, nei casi in cui l'ICI dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di un valore pari o superiore a quello stabilito per ciascuna tipologia di area, nella tabella allegata al presente regolamento.

2. Per effetto di quanto disposto nel precedente comma, il versamento verrà considerato congruo ed il valore utilizzato per la determinazione dell'imposta non sarà suscettibile di rettifica in aumento da parte del comune.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili ubicati nel territorio del comune di MONTI ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.n.504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

4. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione del consiglio comunale.

5. I valori medi venali, possono essere ridotti per motivazioni oggettive che limitano o condizionano l'utilizzazione edificatoria delle aree secondo la seguente tabella:

<i>a)Metanodotti o elettrodotti la cui fascia di rispetto inibisce l'utilizzazione edificatoria, fatta salva la possibilità di trasferire diritti edificatori.</i>	70%
<i>b)Metanodotti o elettrodotti la cui fascia di rispetto riduce l'utilizzazione edificatoria</i>	30%
<i>Fascia di rispetto del tracciato ferroviario o stradale (esistente o di progetto) che inibisce l'utilizzazione edificatoria fatta salva la possibilità di trasferire diritti edificatori</i>	70%
<i>d) Fascia di rispetto del tracciato ferroviario o stradale (esistente o di progetto) che limita l'utilizzazione edificatoria.</i>	30%
<i>e)Vincolo temporaneo derivante dal P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) che inibisce l'utilizzazione edificatoria;</i>	90%
<i>f)Vincolo temporaneo derivante dal P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico) che limita l'utilizzazione edificatoria</i>	70%
<i>g)Aree ricadenti in Zona Omogenea B, aventi una superficie del lotto superiore a 5.000</i>	<i>Fino ad un massimo del 30%.</i>
<i>Le percentuali di riduzione devono essere applicate determinando, di volta in volta, l'incidenza della viabilità sul comparto che può ridurre l'effettiva edificabilità dell'area.</i>	

6. Qualora un'area sia soggetta a più tipologie di vincolo l'abbattimento compete nella misura pari a quella del vincolo avente maggior peso.
 7. Si considera inibita l'utilizzazione edificatoria quando una porzione di terreno esterna al vincolo è praticamente inutilizzabile e non sussiste la possibilità di trasferimento della potenzialità edificatoria.
 8. Si considera ridotta l'utilizzazione edificatoria quando la porzione di terreno esterna al vincolo consente comunque di utilizzare la potenzialità edificatoria quando il vincolo comporta una utilizzazione condizionata della potenzialità edificatoria.
 9. Si considera limitata l'utilizzazione edificatoria quando il vincolo comporta una utilizzazione condizionata della potenzialità edificatoria.
 10. I coefficienti di abbattimento non trovano applicazione quando l'area soggetta ad ICI abbia destinazioni urbanistiche diverse ed il vincolo o la limitazione interessi una sola delle destinazioni
- La sussistenza delle motivazioni sopra elencate, al fine di usufruire delle riduzioni, deve essere denunciata nella dichiarazione ICI.

ART. 9

Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- 1) L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
- 2) L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.
- 3) L'aliquota è deliberata nella misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

ART.10

RIDUZIONI E DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che deve allegare idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La riduzione d'imposta, di cui al comma precedente, si applica a quei fabbricati che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, causato da sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o per motivi di fatiscenza od inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero quando i fabbricati siano privi delle principali finiture presenti ordinariamente nelle categorie catastali in cui gli immobili siano censiti o censibili.
3. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato o pericolante, da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione. Si intendono tali le seguenti unità immobiliari:
- 4) fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, che risultino, comunque, pericolanti, diroccati e fatiscenti;
- 5) fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) che possano costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- 6) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- 7) edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza risultino non utilizzabili per lo scopo suo proprio in quanto mancanti di finiture e allaccio alle opere di urbanizzazione primaria.
8. Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

9. L'eliminazione della causa ostativa deve essere comunicata al comune, attraverso la dichiarazione prevista nel successivo art. 20.

10. Nelle ipotesi in cui al soggetto passivo non possa essere riconosciuta l'esenzione di cui all'art. 10, comma 2 del presente regolamento, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 154,94, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 11 **Abitazione principale**

1. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende l'immobile dove il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che si identifica, salvo prova contraria, con quello di residenza anagrafica.
 2. E' considerato, altresì, abitazione principale l'alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), nonché dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
 3. E' considerata, inoltre, abitazione principale anche l'unità immobiliare o quota di essa il cui soggetto passivo a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
 4. Sono assimilate all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
 - le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e affini sino al 2° grado che le utilizzino come abitazione principale. Per fruire del suddetto beneficio l'avente diritto è tenuto a presentare entro il 31 dicembre dell'anno in relazione al quale si è verificato il presupposto impositivo, una comunicazione, in cui si attesta la sussistenza dei requisiti previsti.
- Unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà, o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata;
- Due o più unità immobiliari contigue occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione.
- Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locata con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale è prevista l'agevolazione solo ai fini dell'aliquota ridotta;
5. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se costituite da distinte unità immobiliari accatastate separatamente dall'abitazione principale. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione deve essere anche proprietario o titolare del diritto di godimento della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera d) del D.Lgs.446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, C/7 costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, ancorché iscritte distintamente in catasto e usufruiscono della aliquota ridotta prevista per la stessa, sempreché ci sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

6. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

Art. 12

Esclusioni ed Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. 30-11-1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D. Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 13 – Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 5 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'art. 5 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, deve essere versata entro il 16 giugno e deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta e calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

3. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. I versamenti di cui al precedente comma 2 devono essere effettuati con le seguenti modalità³:

mediante versamento diretto all'agente della riscossione territorialmente competente, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto agente;

5. Il contribuente può in ogni caso effettuare il pagamento dell'ICI mediante utilizzo del modello F24.

6. Le somme versate sono arrotondate all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

7. Il versamento dell'imposta relativa agli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o è attribuibile un'autonoma rendita catastale, può essere effettuato dall'amministratore per conto dei condomini.

8. Non si fa luogo al versamento se l'imposta annua da corrispondere è inferiore o pari a euro 5,16; se l'imposta è superiore a euro 5,16 la stessa è dovuta per l'intero ammontare.

Art. 14 **Modalità di Versamento e valori minimi**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purchè l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa l'imposta è imputata, per il periodo compreso tra la relativa sentenza dichiarativa e quello del decreto di trasferimento dell'immobile, alla curatela od al liquidatore. Se il prezzo derivante dalla vendita è stato incassato anteriormente al decreto di trasferimento dell'immobile il curatore o il commissario liquidatore devono effettuare il versamento e la relativa comunicazione entro tre mesi dalla data di emissione del decreto stesso.;

Nel caso in cui il prezzo venga incassato successivamente alla data di emissione del decreto di trasferimento il curatore o il commissario liquidatore devono effettuare il versamento e la relativa comunicazione entro tre mesi dalla data di incasso. Si applicano in ogni caso le disposizioni inerenti l'obbligo di dichiarazione delle variazioni di cui all'art. 6 bis.

I valori minimi dei versamenti sono fissati in **Euro 5,16**.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro (per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo).

Art. 15 **Differimento dei termini per i versamenti**

Il Comune autorizza differimenti di termini ordinari per il pagamento dell'imposta non superiori ad un anno, nonché rateizzazioni d'imposta non inferiori al mese, su istanza della parte e con provvedimento motivato, in dipendenza di:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Art. 16 **Dichiarazioni**

1. Il contribuente ha l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI)⁴.

2. La dichiarazione ICI deve essere presentata nei seguenti casi:

-- *Gli immobili godono di riduzioni dell'imposta.*

Le fattispecie sono quelle previste dal comma 1 dell'art. 8 e dal successivo art. 9 del D. Lgs. n. 504 del 1992, concernenti rispettivamente:

– i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per l'applicabilità della riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo. Si precisa, inoltre, che l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato

⁴ Il MUI è il modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. Tutti i notai utilizzano obbligatoriamente il MUI:

* dal 15 giugno 2004 per:

– gli atti di compravendita di immobili;

– gli adempimenti relativi agli atti di cessione e costituzione, effettuati a titolo oneroso, dei diritti reali di proprietà e di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

* dal 1° giugno 2007 per tutti gli altri atti formati o autenticati da detta data.

diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In entrambi i casi l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate ed alla dichiarazione deve essere allegata idonea documentazione.

- Le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista e sia in quello in cui si perde il relativo diritto;

- gli immobili sono stati oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI.

Si tratta in particolare degli:

– immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007 per i quali è stato esteso l'utilizzo obbligatorio del MUI solo da tale data. Si tratta dei seguenti atti:

- assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
- conferma (quando previsto da leggi speciali);
- cessioni di beni ai creditori;
- cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
- convenzioni matrimoniali;
- costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
- costituzione di fondazione;
- costituzione di fondo patrimoniale;
- divisioni;
- donazioni;
- permuta;
- prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
- quietanza con trasferimento di proprietà;
- retrocessione;
- ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
- riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;
- rinuncia di legato;
- acquisto di legato;
- costituzione di fondo patrimoniale per testamento.

-- Si deve, inoltre, presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Le fattispecie più significative sono le seguenti :

- l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria.
- l'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile. In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale. Non deve, invece, essere presentata la dichiarazione ICI nel caso di alienazione di un'area fabbricabile, purché non sia mutato il suo valore in comune commercio rispetto a quello dichiarato in precedenza;
- il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- l'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.

Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;

- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Ciò avviene, ad esempio, nel caso di prima assegnazione oppure nell'ipotesi in cui l'alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno;

- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
 - l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
 - per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
 - l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
 - l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
 - è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
 - è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
 - l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma.
- Nel caso in cui venga costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà).

L'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha, infatti, stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi;

- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori).
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

2. La dichiarazione deve essere redatta sul modello approvato annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Detta dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio⁵.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione è presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La dichiarazione deve essere inviata al Comune:

a) in busta chiusa, tramite il servizio postale, con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante;

b) consegnata direttamente al Comune. In tal caso al contribuente sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione.

Art. 17 **Accertamenti**

Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, la notificazione degli avvisi può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno e/o con le modalità di cui all'art. 1 comma 158, 159 e 160 della L.296/2006.

Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura legale annua, con maturazione giorno per giorno.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218 e del Regolamento Comunale denominato "Carta dei diritti del Contribuente" – TIT.II – capo IV – Art.29 e successivi.

Il pagamento delle maggiori imposte dovute a seguito emissione di avviso di accertamento non va effettuato per importi pari o inferiore a **€. 5,17** di imposta pura.

Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 18 **Attività di controllo**

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

Art.19 **Riscossione volontaria**

La riscossione avviene nelle forme di Legge ed in particolare tramite versamento sul **c/c n. 88715453** intestato a **EQUITALIA SARDEGNA S.P.A – MONTI – SS – ICI -**

Art. 20 **Riscossione coattiva**

Le somme liquidate al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel precedente art.9, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602 e successive

modificazioni.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 21 **Rimborsi**

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non danno luogo a rimborso le somme che, a seguito emissione avviso di accertamento risultassero versate in eccesso se l'importo dell'imposta pura dovesse essere pari o inferiore a € 5,17.

Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale annua, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

Art. 22 **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 23
Contenzioso

Contro gli avvisi di accertamento d'ufficio e in rettifica, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art.24
Incentivi per il personale addetto

- a) Ai sensi dell'art.59, primo comma, lettera p), del D. Lgs.446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivi o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (CCNL); per tale scopo verrà destinata una percentuale non superiore al 20% delle somme regolarmente riscosse nel semestre precedente e non contestate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento ICI al lordo degli oneri riflessi e al netto delle eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione di attività di accertamento di evasione d'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ente che ha partecipato a tale attività.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 26
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Il valore venale delle aree fabbricabili, è il seguente in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:
TABELLA “A”

MONTI CENTRO

ZONA P.U.C.	DENOMINAZIONE URBANISTICA	LOCALITA'	PREZZO MEDIO a mq. €.
“B” (tutte)	Completamento NUOVE AREE	Monti- Centro	45,00
“B”	Completamento AREE CEDUTE IN PROPRIETA' E NON FORMALIZZATE (PRATO COMUNALE)	Monti-Centro	30,99
“C1”	Attuata	Monti	50,00
“C1”	Non Attuata	Monti	11,30
“C2”	Attuata	Monti-	50,00
“C2”	Non Attuata	Monti-	10,33
“C3”	Attuata	Monti-	50,00
“C4”	Non Attuata	Monti-	24,27
“C5”	Non Attuata	Monti-	11,30
“C PEEP”	Non Attuata	Monti-	8,50
“D1”	Attuata	Monti-	14,12
“D1”	Non Attuata	Monti-	7,50
“E”	Agricole limitrofe all'abitato	Monti	0,35
“F”	Turistica non urbanizzata	Monti-Centro e Frazioni	0,45
“F”	Turistica urbanizzata	Monti-Centro e Frazioni	50,00

FRAZIONI

ZONA P.U.C.	DENOMINAZIONE URBANISTICA	LOCALITA'	PREZZO MEDIO a mq. €.
"B4"	Completamento Sottozona B4	Su Canale La Palazzina	30,99
"B5"	Completamento Sottozona B5	Monti-Scalo	18,62
"BE"	Sottozona BE	Su Canale Fr.Berritteddos	30,99
"BE1"	Sottozona BE1	Su Canale Fr.Berr.e Fr.Tilignas	30,99
"BE1"	Sottozona BE1	Sos Rueddos	12,00
"BE2"	Sottozona BE2	Su Canale Fr.Berritteddos	30,99
"C6"	Non Attuata	Su Canale	8,50
"C PEEP"	Non Attuata	Su Canale	8,50
"D PIP"	Attuata	Monti-Scalo – PIP	30,99
"Z"Ind.	Attuata	Monti-Scalo	30,99
"Z"Ind.	Non Attuata	Monti-Scalo	2,50
"E"	Agricole - Limitrofe all' Abitato	Monti-Centro e Frazioni	0.35
"F"	Turistica non urbanizzata	Monti-Centro e Frazioni	0.45
"F"	Turistica urbanizzata	Monti-Centro e Frazioni	50,00
"G"	Non Attuata	Su Canale	3,00